



COMUNICATO UFFICIALE N. 79
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 41/AA e 42/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 638 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Marco SEMPRINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO SEMPRINI, all'epoca dei fatti Segretario Generale della società AC Cesena SpA, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Luigi PALUMBO e Thomas FABBRI, in data 30 giugno 2011 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio 2010/2011 e 2011/2012 della società A.C. CESENA S.P.A.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco SEMPRINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 70 giorni di inibizione e di € 1.200,00 di ammenda per il Sig. Marco SEMPRINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 770 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Simone RUGHETTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE RUGHETTI, all'epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. RAGUSA CALCIO partecipante al Campionato Nazionale Serie D 2013/2014, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con Comunicati Ufficiali n. 1, punto 14) del 1° luglio 2013 e n. 89, paragrafo 1) del 7 ottobre 2013, per avere pattuito, per la stagione sportiva 2013/2014, un premio di tesseramento di euro 11.000,00 superiore al massimale normativamente fissato in euro 10.000,00;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone RUGHETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Simone RUGHETTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio